

**ANOTHER BRICK IN THE WALL: INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA
E ILLEGITTIMITÀ DEI LIMITI AL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO.
LA CONSULTA SULL'ART. 577, COMMA TERZO, C.P.**

Corte cost., Sent. 10 ottobre 2023 (dep. 30 ottobre 2023), n. 197

di Alain Maria Dell'Osso

Lo scritto ripercorre gli snodi argomentativi che hanno condotto la Corte costituzionale a ravvisare il contrasto tra il meccanismo di blindatura della circostanza aggravante prevista per i casi di omicidio domestico e i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. Le considerazioni della Corte offrono spunto per una riflessione sulla portata di tali ultimi principi e per l'analisi di taluni profili della disciplina delle circostanze del reato, a partire dalla categoria delle circostanze attenuanti generiche.

SOMMARIO: 1. Le questioni di legittimità costituzionale e la decisione. – 2. Le circostanze c.d. blindate: una categoria senza pace. – 3. Le circostanze attenuanti generiche: valvola di equità o volano di arbitrarietà. – 4. Legalità, proporzionalità e individualizzazione della pena: quale equilibrio possibile?

1. Le questioni di legittimità costituzionale e la decisione.

Con sentenza n. 197 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato «*l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti [rispetto alla circostanza aggravante prevista dal primo comma del medesimo articolo, nda] le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.*»¹.

Si tratta, come si avrà modo di argomentare nel prosieguo, di una pronuncia del tutto convincente, riccamente motivata e attenta a portare a emersione, nelle pieghe del ragionamento, il fondamento ultimo degli istituti analizzati: il che consente di dare plastica evidenza, tra l'altro, all'antinomia tra le *rationes* della norma oggetto di censura e le sue effettive implicazioni concrete. Il lettore viene, così, condotto, attraverso un percorso che intreccia teoria generale e attenzione al dato applicativo, ad avvedersi di come la ravvisata illegittimità costituzionale costituisca l'unito esito non solo giuridicamente ammissibile ma pure logicamente plausibile.

¹ La decisione è stata già oggetto di alcuni commenti: PELISSERO (2024), pp. 161 ss.; PENCO (2024), pp. 23 ss.; CHERCHI (2024), pp. 526 ss.; DI MUZIO (2023), pp. 9 ss.

Come pure si vedrà, la Consulta, oltre ad assestare un ulteriore colpo alla controversa categoria delle circostanze aggravanti c.d. blindate², offre *in itinere* un prezioso affresco sul senso e sull'importanza delle circostanze attenuanti generiche – istituito talvolta svilito a viatico di un magmatico buonismo pretorio – quale valvola di attuazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

Prima di procedere oltre su questi temi, conviene inquadrare meglio il contesto della decisione.

L'incompatibilità con il dettato costituzionale dell'art. 577, terzo comma, c.p. era stata eccepita dalla Corte d'assise di Cagliari e, con due distinte ordinanze, dalla Corte d'assise d'appello di Torino: i tre procedimenti concernevano casi di omicidio volontario maturati in contesti familiari oltremodo drammatici, accomunati – a voler contraddire il celebre passaggio di Tolstoj – da tratti di infelicità assai simili.

Nel giudizio cagliaritano, l'imputato era accusato di aver ucciso la moglie, affetta da un grave disturbo bipolare di tipo *borderline* e dipendente dal consumo di alcol, nel contesto di un episodio di crisi con connotati etero-aggressivi. A far da sfondo alla prima ordinanza torinese, il processo a carico di un giovane, accusato di aver ucciso il padre nel frangente dell'ennesima aggressione alla madre: la vittima appariva una sorta di tiranno domestico con un passato di soprusi ai danni della moglie e un problema di alcolismo. Infine, l'ultimo caso vedeva una donna tratta a giudizio per rispondere dell'omicidio del marito, uomo psichicamente instabile e autore di plurimi gesti violenti verso la donna stessa e il figlio: estenuata da simili trascorsi e nel timore di un imminente nuovo episodio aggressivo, la signora aveva somministrato alla vittima una bevanda "avvelenata" con una dose letale di sonniferi.

Nessun dubbio che in tutti i casi ricorressero gli estremi della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, co. 1, n. 1, c.p., che innesca la pena dell'ergastolo quando l'omicidio sia commesso «*contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*».

Ed ecco che veniva in gioco la protezione accordata a tale circostanza dalla specifica disposizione oggetto del vaglio di costituzionalità: vale a dire il terzo comma dell'art. 577 c.p. e la limitazione da esso apposta ai possibili esiti del giudizio di bilanciamento con talune circostanze attenuanti, tra le quali, in particolare, la provocazione e le "generiche", ritenute dai rimettenti applicabili ai casi in decisione. La disposizione censurata escludeva, in deroga alla disciplina ordinaria, che all'esito della comparazione quelle circostanze attenuanti potessero essere ritenute prevalenti, con conseguente applicazione delle sole diminuenti. Gli unici epiloghi ammessi erano la prevalenza delle circostanze aggravanti (con irrogazione della pena dell'ergastolo) o l'equivalenza e, dunque, il mantenimento della sanzione entro i limiti edittali previsti dall'art. 575 c.p.

² Nel corso della trattazione si avrà modo di richiamare varia letteratura sul tema; limitandosi, per ora, ad alcuni riferimenti preliminari: PECCIOLI (2010), pp. 3 ss.; MERENDA (2022), pp. 33 ss.

L'elisione dell'aggravante appariva però ai giudici del merito troppo poco a fronte dell'intensità concreta delle circostanze attenuanti: il vissuto degli imputati, con le loro storie di soggezione ai soprusi delle vittime, e l'aver agito per porre fine – seppur *extra ordinem* – a una catena di vessazioni e aggressioni³ non avrebbe trovato adeguato riscontro nell'irrogazione di una pena calibrata entro gli ordinari confini edittali. Non sembrava, cioè, *giusto* trattare quei fatti come comuni omicidi: pur a fronte della «nuda corrispondenza tra avvenimento concreto e incriminazione»⁴, non si riusciva a scorgere in quelle vicende il disvalore tipicamente sotteso a un omicidio volontario. Applicare la pena prevista per quest'ultimo sarebbe stato, dunque, *sproporzionato*.

D'altra parte, il meccanismo previsto dall'art. 577 co. 3 c.p. non lasciava spazi di manovra e non si prestava a interpretazioni correttive: era stato introdotto dal legislatore del 2019 proprio per “blindare” il ricorso quantomeno allo spettro edittale indicato dall'art. 575 c.p. per fatti di omicidio realizzati a danno di soggetti legati da vincoli familiari assai stretti con l'aggressore. La prospettiva era chiara e pienamente in linea con la traiettoria complessiva della legge n. 69 del 19 luglio 2019, comunemente identificata come Codice Rosso⁵: essa ambiva a marcare con un indice di significativa gravità – come nel *triage* in pronto soccorso – i reati riconducibili al *genus* della violenza domestica, riconnettendovi una disciplina speciale sul fronte sostanziale e processuale. Il paradigma della criminalità endofamiliare assunto a fondamento della novella era esplicitamente la violenza di genere: si volevano, cioè, approntare una serie di misure di prevenzione e contrasto (con una netta prevalenza dell'*allure* repressiva, che, come noto, non richiede interventi strutturali e meglio si presta a soddisfare ansie securitarie⁶) al macrofenomeno delle aggressioni - in accezione ampia - nei confronti di donne da parte di persone a loro vicine. “Blindare” l'aggravante prevista dal primo comma dell'art. 577 c.p. mirava, in tale prospettiva, a evitare che si punissero casi di femminicidio con pene inferiori ai minimi edittali in assenza di un fondamento “forte” – quale quello evidentemente riconosciuto alle circostanze previste dagli articoli 62, n. 1, 89, 98 e 114 c.p., ossia ai motivi di particolare valore morale o sociale, al vizio parziale di mente, alla minore età e, infine, alla partecipazione di minima importanza in caso di concorso di persone nel reato oppure alla determinazione da parte di altri a commettere o a cooperare nel reato – o, a maggior ragione, a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avvertito come segno di indulgenzialismo fuori luogo *in subjecta materia*.

³ Per un'illuminante riflessione sulla strutturale insensibilità del «*tecnicismo della macchina punitiva*» alle ragioni (anche di contesto) che hanno indotto alla realizzazione del fatto e che, descrivendo la «*verità*» dell'autore, delineano «*la parte più umana del reato, quella che ci riguarda tutti come possibili autori, e offre una causal explanation, la versione più descrittivo-scientifica dei profili personali e motivazionali del fatto*», si veda DONINI (2020, a), pp. 1738 ss.

⁴ CONSULICH (2024), p. 478.

⁵ BASILE (2019), p. 9; PECORELLA (2019), pp. 1183 ss.

⁶ Su questi temi la letteratura è ormai innominabile. Si vedano, tra i molti: FORTI (2018), pp. 113 ss.; DONINI (2020), pp. 13 ss.; SGUBBI (2019), pp. 3 ss.; PULITANÒ (2013), pp. 123 ss.; MOCCIA (2023), pp. 595 ss.

Prescindendo in questa sede da una valutazione più approfondita circa l'adeguatezza delle misure introdotte nel 2019 rispetto agli scopi che le animavano⁷, appare fin da subito evidente – e ben la sottolinea la Corte – l'eccentricità dei casi al vaglio dei giudici rimettenti rispetto alla paradigmatica assunta a modello del Codice Rosso. Nel solco di una sorta di effetto paradosso⁸, la disciplina di sfavore introdotta per il contrasto della violenza di genere si risolveva nei due giudizi torinesi in un detrimento per chi aveva agito per arginare, sia pur indebitamente, aggressioni ai danni di donne (il ragazzo che aveva voluto proteggere al madre e la signora che aveva avvelenato il marito violento per prevenire ulteriori aggressioni). Assai distante dall'idealtipo del femminicidio – sempre che si voglia assumere una simile categoria – era pure il caso cagliaritano: l'imputato aveva sì ucciso la moglie; in un contesto, tuttavia, nel quale era quest'ultima, anche a causa delle patologie che la affliggevano, ad avere alle spalle una storia di aggressioni ai danni del marito e dei familiari.

La prospettiva veniva in tal modo ribaltata rispetto alle ambizioni politico-criminali della novella, proiettata in concreto a reprimere più severamente offese rivolte (non dal ma) al tiranno domestico⁹.

Il sovvertimento degli obiettivi è ancor più evidente se si rivolge l'attenzione alle interpretazioni estensive della legittima difesa proposte in alcuni studi sulla violenza di genere in ambito domestico¹⁰: si tratta di tesi orientate a ritenere configurabile la scriminante a favore di chi agisce per sfuggire alle angherie di tiranni domestici pur in situazioni nelle quali restano in ombra alcuni dei requisiti strutturali della causa di giustificazione¹¹. La casistica giurisprudenziale di riferimento vede imputate donne, con trascorsi intessuti di maltrattamenti e violenze ad opera di loro congiunti (*partner* o padri), per averli uccisi (o feriti) in frangenti nei quali costoro erano innocui, o nel corso di aggressioni, per così dire, minori, che consentivano, dunque, un *modus discensus*. Vicende del tutto simili al caso torinese dal quale è scaturita una delle ordinanze di

⁷ Assai lucida – e corroborata dall'evidenza empirico restituita dal dialogo con le vittime – la riflessione di Claudia Pecorella in relazione alla blindatura del giudizio di bilanciamento: «Il messaggio così trasmesso ai consociati si appiattisce infatti su una fuorviante logica retributiva, che induce a misurare la serietà e gravità del fenomeno (*rectius*: di ogni singola sua manifestazione) sulla base della entità della pena poi concretamente inflitta a chi se ne è reso responsabile, finendo spesso col determinare un senso di frustrazione e sconforto davanti a esiti processuali che appaiono miti solo se confrontati con le previsioni draconiane del legislatore. Una logica - è bene sottolinearlo - che è del tutto estranea alle donne vittime di quei reati, che dal sistema penale si aspettano, più che l'inflizione di una sanzione all'autore della violenza, di essere protette ove il fatto possa ripetersi in futuro e di vedere riconosciuta l'illiceità dell'aggressione subita, quasi sempre negata o minimizzata da chi l'ha realizzata». PECORELLA (2019), p. 1184. Sull'esigenza di un monitoraggio delle riforme che introducono norme penali, si veda CAPUTO (2022), pp. 1725 ss.

⁸ PELISSERO (2024), p. 171 parla di «effetto preterintenzionale».

⁹ Coglie la rilevanza dell'argomento nell'economia dell'analisi della sentenza qui in commento, CHERCHI (2024) pp. 527 ss.

¹⁰ Il riferimento è, in particolare, ai lavori di Claudia Pecorella: PECORELLA (2022, a), pp. 1 ss.; PECORELLA (2022, b), *passim*; all'interno di quest'ultimo si veda il contributo di DOVA (2022), pp. 193 ss. Diffusamente sul tema DI NICOLA TRAVAGLINI (2022), pp. 77 ss.

¹¹ Sulla legittima difesa, tra i molti: PADOVANI (1989), pp. 496 ss.; ROMANO (2004); VIGANÒ (2021, a), pp. 887; CONSULICH (2019), pp. 1 ss.; FORTI (2011), pp. 297 ss.

rimessione alla Consulta: quello della signora che ha avvelenato il marito in previsione di un prossimo assalto.

Ebbene, si è sostenuto che una effettiva comprensione delle dinamiche della violenza domestica dovrebbe indurre a ritenere comunque integrati i requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità di difendersi: sul primo versante, andrebbero considerate la ciclicità e l'abitudine delle aggressioni, foriere di un pericolo, per così dire, costante; sul fronte della necessità, bisognerebbe dare respiro alle complessità della fuga, spesso con prospettive di durata assai brevi e idonea, quindi, a gettare le basi di possibili ritorsioni.

Entrare nel dibattito sulla tenuta di simili proposte ermeneutiche allontanerebbe dagli orizzonti del presente lavoro: sia, quindi, consentito limitarsi a constatare la problematicità di letture estensive della legittima difesa anche a fronte di vicende che sembrerebbero davvero meritare¹². Il rischio è, cioè, di contaminare la struttura della scriminante¹³, e i sottili equilibri qui sui quali si declina, con considerazioni assiologiche, esponendola al pericolo di dilatazioni alterne in funzione delle diverse sensibilità dell'interprete. Meglio astenersi allora da soluzioni astratte per classi di situazioni ideali (i.e. la legittima difesa "di genere") e demandare all'analisi del singolo caso lo scrutinio della ricorrenza dei canonici presupposti di una difesa legittima, dando ovviamente respiro alle peculiarità della violenza domestica, in un ragionamento che sia però ancorato alle sfaccettature della vicenda concreta.

Tornando al tracciato dell'indagine che si sta svolgendo, aver constatato la contiguità tra le vicende che hanno fondato la decisione della Corte costituzionale e gli spazi di operatività della legittima difesa rende immediatamente evidente lo iato che le separa dal paradigma astratto dell'omicidio: il disvalore dei fatti concreti, pur non sussumibili entro i confini della scriminante, appare nitidamente inferiore a quello assunto alla base della fattispecie astratta. Paralizzare il ricorso alla generalità delle circostanze attenuanti impedisce, allora, di riavvicinare i due poli in sede di ponderazione della pena, costringendo, così, ad applicare sanzioni sganciate dalle esigenze di biasimo effettivamente avvertite. E del tutto illogicamente un siffatto risultato scaturisce da una norma a tutela delle vittime di violenza domestica (esempio perfetto delle distorsioni alle quali può condurre anteporre la rigidità legalistica alla discrezionalità giudiziaria: sul punto si tornerà).

Ed è, come detto, proprio una tale insoddisfazione ad aver indotto i giudici rimettenti a interpellare la Corte costituzionale, riscuotendo piena conferma delle loro perplessità.

La Corte muove da una considerazione cruciale quanto *prima facie* banale: anche l'uccisione di un essere umano, espressiva della lesione massima al più prezioso dei beni giuridici, può presentare sfumature di disvalore oggettivo e soggettivo assai differenti. Lo dimostra la stessa gradazione ricavabile delle cornici edittali previste per le varie ipotesi di omicidio (volontario, colposo, del consenziente, dell'infante in condizioni di

¹² PELISSERO (2024), p. 163 pure esclude che tali condotte «siano riportabili ad una causa di giustificazione o ad una scusante».

¹³ Per una puntuale analisi delle possibili sfasature, VIGANÒ (2021, a), p. 887.

abbandono, e così via) nonché dal sistema di circostanze speciali contemplato dal codice, idoneo a produrre una latitudine sanzionatoria che spazia dall'ergastolo ai sei anni, due mesi e venti giorni, di reclusione, che la stessa Corte calcola come conseguenza del riconoscimento di tre attenuanti. E pure il confronto con altri ordinamenti – la decisione richiama l'esperienza tedesca e francese – conferma la propensione a modulare la reazione sanzionatoria intorno alla concreta fisionomia del fatto di omicidio.

A tal fine, secondo i giudici delle leggi, le circostanze attenuanti generiche e la c.d. provocazione svolgono «un ruolo essenziale per assicurare, anche nell'ordinamento italiano, che la pena per l'omicidio volontario possa essere convenientemente ridotta rispetto al generale minimo edittale di ventun anni di reclusione».

La provocazione consente di dare respiro alla reazione a un fatto ingiusto commesso dalla vittima, senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa. Prospettiva questa fondamentale – come puntualmente rimarca la Corte – nel contesto della violenza domestica per quelle ragioni già individuate in precedenza. Secondo le parole della sentenza, la mancata integrazione della scriminante «vuoi per difetto di necessità o proporzione della condotta rispetto all'aggressione, vuoi perché la stessa aggressione si sia in quel momento già esaurita», non toglie che la condotta «resti connotata da una minore gravità rispetto alla generalità degli omicidi volontari, in considerazione tra l'altro del turbamento emotivo provocato nell'agente dalle condotte prevaricatrici compiute, a suo danno, dalla vittima».

Ancor più ampia la portata delle circostanze attenuanti generiche – sulle quali si appunterà l'attenzione più da vicino nelle pagine che seguono – attraverso le quali, per riprendere ancora il testo della decisione, trovano sbocco concreto «nella fase di determinazione giudiziale della pena, considerazioni di equità e di umana “compassione” nei confronti dell'autore del reato, in ragione delle circostanze individuali nelle quali si è trovato ad agire all'epoca del fatto, o versa al momento della condanna».

Annichilire le potenzialità di tali circostanze nell'ambito del giudizio di bilanciamento appare, anzitutto, privo di un adeguato fondamento razionale: tale non può essere la preoccupazione di applicazioni pretorie troppo generose; non solo perché difetta un riscontro empirico di tale magnanimità delle Corti ma pure perché eventuali (non individuati) eccessi di indulgenza non potrebbero comunque giustificare un “blocco” generalizzato all'operatività di quelle circostanze.

L'inafferrabilità di una *ratio* che vada oltre il mero simbolismo si traduce, poi, nella frizione con due principi costituzionali: l'uguaglianza, nelle sue diverse articolazioni, e la proporzionalità della pena.

Risulta, così, non conforme al principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, isolare dalla generalità degli omicidi i casi “domestici”, farne un unico fascio (arrivando così a equiparare l'uccisione del tiranno all'omicidio del soggetto vulnerabile) e, pure, riconnettervi un aprioristico maggior disvalore rispetto al molteplici atteggiarsi della fenomenologia del più grave dei reati di sangue, foriero di trattamenti ineguali di offese simili. Contrasta, poi, con il principio di proporzionalità della pena, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'introduzione di deroghe al giudizio di bilanciamento che si risolvano nell'impossibilità di adeguare la sanzione

all'effettiva gravità e riprovevolezza del fatto concreto, minando le *chances* che la punizione espliciti effetti risocializzanti a causa dell'intrinseca ingiustizia che al connota.

Consequenziale, dunque, la declaratoria di incostituzionalità.

Tra i molti spunti offerti dalla sentenza si appunterà ora l'attenzione su alcuni argomenti che intrecciano la dicotomia tra legalità e discrezionalità che da sempre contraddistingue il destino delle circostanze del reato e occupa il correlato dibattito dottrinale.

Il tema è assai vasto e indominabile in contributi a carattere non monografico: si procederà, dunque, per blocchi tematici.

2. Le circostanze c.d. privilegiate: una categoria senza pace.

L'esigenza di proteggere talune circostanze, troppo salienti per affidarne la sorte alla comparazione giudiziale, si pone come una sorta di conseguenza dell'apertura del giudizio di bilanciamento operata dal legislatore del 1974¹⁴: come risaputo, la versione originaria dell'art. 69 c.p. escludeva dalla sintesi alla quale è chiamato il giudice a fronte di un concorso eterogeneo di circostanze quelle inerenti alla persona del colpevole (i.e. semi-imputabilità e recidiva) e quelle a efficacia speciale.

Quella riforma è stata bersaglio di critiche di vario genere: da parte di chi già da prima esprimeva perplessità rispetto a un meccanismo oltremodo penalizzante per le circostanze soccombenti, destinate a svanire senza lasciare traccia alcuna sulla dose di pena da irrogare anche a fronte di differenze di intensità marginali¹⁵ (esito evidentemente ancor più problematico se si tratta di circostanze a efficacia speciale); ma pure dagli studiosi che la tacciavano di essere – non già il frutto di una meditata istanza di revisione dell'istituto, bensì – il mero *escamotage* impiegato per conseguire «il fine assolutamente estrinseco di consentire un complessivo alleggerimento dei livelli sanzionatori, del quale il legislatore non intendeva assumersi la responsabilità politica attraverso la via maestra di modifiche della parte speciale»¹⁶. Obiezioni del secondo tipo si legavano all'insoddisfazione per una *reductio a unum* che obliterava «la sostanziale natura di elementi costitutivi di autonome fattispecie, propria delle circostanze ad efficacia speciale»¹⁷. Ed è stato, in particolare, proprio su tale ultimo versante, che ha «determinato una vera e propria “esplosione” del diverso problema dato dalla carenza di sufficienti criteri distintivi fra circostanze ed elementi costitutivi del reato»¹⁸ che si è registrato un più ampio dissenso in letteratura¹⁹: l'inclusione nella sfera della comparazione giudiziale delle circostanze inerenti alla persona del colpevole riscuoteva,

¹⁴ L'opinione in tal senso è sostanzialmente unanime. Per tutti PECCIOLI (2010), pp. 27 ss.

¹⁵ BOScareLLI (1977), p. 1256. Più recentemente, PAGLIARO (2007), p. 321.

¹⁶ DE VERO (1983), p. 15. Nello stesso senso già VASSALLI (1975), pp. 4 ss. Sul punto, si veda, poi, MELCHIONDA (2000), p. 690.

¹⁷ DE VERO (1983), p. 229.

¹⁸ MELCHIONDA (2000), p. 689.

¹⁹ DE VERO (1983), p. 230.

infatti, maggiori consensi in quanto percepita come funzionale ad arricchire la base del bilanciamento con profili relativi alla personalità del reo²⁰.

In seguito alla novella, in una sorta di rigurgito di diffidenza verso l'accresciuto potere giudiziale, hanno fatto comparsa nel nostro ordinamento le prime ipotesi di circostanze privilegiate²¹: il terreno più fertile si è rivelato per intuibili ragioni quello della legislazione emergenziale, in specie di contrasto al terrorismo, nel cui ambito è maturata per prima l'esigenza di erigere degli argini alla facoltà del giudice di compiere un apprezzamento integrale degli *accidentalia delicti*.

In un ordinamento nel quale tutte le circostanze erano divenute uguali si avvertiva così l'esigenza di renderne alcune – parafrasando Orwell - più uguali delle altre.

La successiva evoluzione normativa ha registrato un ricorso assai frequente a forme di protezione di talune circostanze – essenzialmente aggravanti -, collegato quasi sempre a interventi settoriali animati dal desiderio di inasprire la reazione sanzionatoria rispetto a taluni fenomeni criminosi avvertiti come particolarmente allarmanti (i.e. quelli oggetto dei cd. Pacchetti sicurezza, la disciplina di contrasto all'immigrazione clandestina, e così via)²².

Si può dire senza mezzi termini che una simile fioritura di circostanze privilegiate desti significative perplessità e appaia come un *trend* da scoraggiare. Come già osservato, la scaturigine dei privilegi è da rintracciare nell'ampiezza del giudizio di bilanciamento: è chiaro, dunque, che discutere della plausibilità delle eccezioni implichi una previa valutazione sulla condivisibilità della regola sottostante.

Prima, però, di svolgere qualche rapsodica considerazione a riguardo, si può già denunciare la principale ragione di insoddisfazione verso la categoria di circostanze in esame: la sua disorganicità²³.

Anche, cioè, ammettendo l'opportunità di creare corsie preferenziali, si pone l'esigenza preliminare di una valutazione unitaria delle possibili situazioni che meritano un siffatto trattamento di favore. Ciò non solo non è storicamente avvenuto, ma si è verificato l'esatto contrario: come pure accennato, l'evoluzione delle circostanze privilegiate è una storia di particolarismi, di interventi normativi di corto respiro, focalizzati su questioni specifiche e privi di ambizioni anche solo vagamente sistematiche. Il risultato è un arcipelago di isole emerse in tempi differenti e per cause diverse, per nulla riconducibile a un'unità razionale. Non si riesce, cioè, a spiegare la ragione per la quale taluni reati abbiano le loro circostanze speciali "rafforzate" e altri no; oppure ancora – e lo si vede bene nelle vicende che hanno fatto da sfondo alla decisione in commento - perché alcune circostanze attenuanti comuni possano incidere sul disvalore di taluni fatti tipici e non di altri, pure considerati in astratto di analoga gravità. L'unica motivazione è che alcune tipologie criminose sono balzate all'attenzione

²⁰ PECCIOLI (2010), pp. 26 ss. Già prima della riforma era stata messa in luce, in effetti, la fragilità dell'esclusione di quelle circostanze dal bilanciamento: così, STILE (1971), pp. 131 ss.

²¹ PELISSERO (2024), pp 165 ss.

²² MERENDA (2022), pp. 33 ss.

²³ Diffusamente in tal senso PECCIOLI (2010), pp. 153 ss.

della politica, inducendo il ricorso a misure *ad hoc*²⁴. Evidenti allora le tensioni, per così dire, strutturali con il principio di uguaglianza: impregiudicata la discrezionalità del legislatore nel decidere eccezioni alla regola (avvertendone la meritevolezza), solo un momento di valutazione complessiva – disancorato, cioè, dalla risposta a taluni specifici fenomeni – potrebbe portare a risultati che lascino trasparire l’apprezzamento delle ragioni per le quali non solo si introduce una specifica deroga, ma si ritiene anche di confermare la regola base per gli altri casi.

Insomma: un metodo che vada oltre le sensibilità del momento.

Si potrebbe facilmente obiettare che elaborare un’antologia di circostanze privilegiate si tradurrebbe in una sorta di controriforma dell’art. 69 c.p.

In effetti una revisione dell’attuale fisionomia del giudizio di bilanciamento è uno dei punti sui quali dovrebbe intervenire con maggiore urgenza un legislatore attento alla questione penale: è sufficiente constatare, appunto, la proliferazione di eccezioni alla regola generale per avvedersi dell’opportunità di riflettere sulla perdurante tenuta di quel meccanismo (e, in caso, sull’opportunità di regolare le eccezioni).

È significativo osservare, poi, come tutti i progetti di riforma del codice penale abbiano previsto una modifica del sistema attualmente vigente, nel senso o di un superamento del meccanismo di soccombenza - a favore, quindi, di un cumulo di circostanze eterogenee nell’ambito del quale ciascuna incida sul risultato finale - o di un ripristino di circostanze non bilanciabili, meritevoli di essere trattate al pari di elementi costitutivi del reato²⁵. Riaffiorano le prime ragioni di critica alla riforma già formulate dalla letteratura a essa coeva. Va detto, sia pur incidentalmente, che l’alternativa - che emerge dalle ipotesi di riforma - tra applicazione delle sole circostanze prevalenti e incidenza congiunta di tutte le circostanze sconta in qualche misura gli effetti del diverso modo di concepire la funzione che si assegna alle circostanze del reato: vale a dire individuare una nuova cornice edittale di pena per il reato circostanziato (la pena legale in concreto), entro la quale ambientare successivamente la fase propriamente commisurativa (recuperando i fattori alla base delle circostanze soccombenti nei limiti dei criteri dettati dall’art. 133 c.p.)²⁶, oppure segnare il primo momento della commisurazione giudiziale della pena²⁷. Aderendo alla prima prospettiva, sfuma l’avversione verso un meccanismo che oblitera la circostanza soccombente: la prevalenza diviene indice della maggior aderenza del fatto concreto alla fattispecie circostanziata in quella direzione (i.e. con una cornice elevata o ridotta, a seconda dei casi); includendo anche l’apprezzamento delle circostanze nell’alveo della commisurazione giudiziale, l’insoddisfazione per l’inerzia della circostanza perdente si acuisce: l’idea stessa della commisurazione rimanda a un giudizio di sintesi, di apprezzamento unitario delle

²⁴ Si pensi alle circostanze privilegiate relative a casi di “colpa stradale”, pure oggetto di vaglio di costituzionalità da Corte Cost., sentenza n. 88 del 2019. In letteratura: PIERGALLINI, (2019), p. 1209; DI LELLO FINUOLI (2020), pp. 201 ss.

²⁵ Ne dà puntualmente conto PECCIOLI (2010), pp. 143 ss.

²⁶ Così ROMANO (2004), p. 632. Diffusamente MELCHIONDA (2000), pp. 715 ss.

²⁷ Ampiamente DE VERO (1983), 227 ss.

molteplici sfaccettature del caso concreto, in una prospettiva nella quale perdere qualche tassello limita la bontà del risultato finale.

Procedere oltre ci porterebbe lontano dal tracciato.

Più aderente al percorso che si sta svolgendo è la seconda possibile linea di modifica del sistema vigente, vale a dire il ripristino di categorie di circostanze non bilanciabili. L'argomento più frequentemente impiegato per sostenere tale prospettiva muove dal parallelismo tra circostanze ed elementi differenziali di autonome fattispecie speciali: posto che il legislatore è libero di introdurre norme speciali imperniate anche solo su unico elemento specializzante, alle quali assegnare una cornice edittale di pena diversa da quella della norma generale, non si vede perché negargli il conseguimento di un risultato analogo mediante il ricorso allo strumento delle circostanze, potenzialmente più calzante nell'intercettare un contrassegno situazionale meritevole di riflettersi sullo specchio edittale. Il ragionamento è calzante e persuasivo, anche se forse rischia di sovrapporre due piani non del tutto coincidenti. La similitudine ben si attaglia alle ipotesi di privilegio²⁸ che si risolvono in un'anticipazione degli effetti di una circostanza alla considerazione delle altre e, quindi, anche al loro possibile bilanciamento (i.e. quanto avviene per la blindatura cd. a base totale a seguito dell'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale nel 1985): qui la circostanza favorita traccia – proprio come se si trattasse di fattispecie autonoma – una nuova cornice edittale sulla quale potranno poi intervenire le ulteriori circostanze “ordinarie”; qualora, invece, il privilegio incida su taluni possibili esiti del bilanciamento, l'effetto può essere assai più dirompente e risolversi nella definitiva sterilizzazione di altre circostanze: il che implica un concatenarsi di presunzioni sulla gravità del fatto circostanziato che sfidano il canone di proporzionalità della pena.

Per altro verso, come è stato acutamente osservato, elevare un fattore situazionale a elemento del reato illumina il disvalore del tipo criminoso e può orientare gli interpreti nella selezione dei fatti conformi: laddove alla norma speciale corrisponda un trattamento sanzionatorio assai rigoroso si dovrà prendere “sul serio” quel profilo²⁹.

In altre parole: non è *del tutto* indifferente – pur nel contesto dell'assenza di profili di diversità “ontologica”³⁰ – che il legislatore decida di considerare un dato di realtà come elemento del reato o circostanza privilegiata.

Certo il risultato finale di riconnettere a quel dato un'incidenza sicura sulla cornice edittale di pena è manifestazione della discrezionalità legislativa e, dunque, non ha senso e neppure fondamento introdurre limiti a priori: quale che sia la tecnica normativa prescelta, l'unico vincolo è il rispetto dei principi costituzionali e in specie di ragionevolezza e di proporzionalità della pena.

Ed è proprio su questi terreni che si è declinata la censura mossa dalla Corte costituzionale al privilegio descritto dall'art. 577, comma terzo, c.p.

Le critiche formulate nella decisione ben illuminano taluni dei punti di fragilità dell'intera categoria e meritano quindi attenta considerazione nell'ambito di una

²⁸ Sulle diverse ipotesi di privilegio: PECCIOLI (2010), pp. 18 ss.

²⁹ Così MANES (2019), pp. 371 ss.. Il punto è ripreso in VIGANÒ (2021, b), p. 257.

³⁰ ROMANO (2004), p. 634; MELCHIONDA (2000), pp. 735 ss.

riflessione complessiva: anzitutto, l'asistematicità di una disposizione che isola un caso specifico (l'omicidio domestico), riconnettendovi una presunzione di maggior disvalore, e tradisce, poi, la sua fragilità alla luce del confronto con il dato empirico, dal quale emergono significativi esempi di omicidi connotati da profili di gravità quantomeno non secondaria e idonei, dunque, a far vacillare quella presunzione. Ecco palesarsi quella disorganicità che già si indicava come limite principale delle ipotesi di privilegio: il marcato particolarismo di fondo - connesso alle settorialità degli interventi normativi - reca con sé il germe della possibile frizione con il principio di ragionevolezza come corollario del principio di uguaglianza.

Emblematica sul punto la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte poco più di un mese dopo la decisione qui in commento (sentenza n. 271 del 2023) relativa alla "blindatura" prevista dall'art. 628, quinto comma, c.p. per l'aggravante relativa al delitto di rapina commesso in luogo di privata dimora: in quella sede la Consulta ha censurato la selezione dell'unica circostanza attenuante sottratta al meccanismo di blindatura (la minore età), irragionevole in quanto quell'attenuante esprime una minor rimproverabilità al pari di altre circostanze trascurate dal legislatore (nel caso all'esame del giudice rimettente veniva in esame, in particolare, il vizio parziale di mente).

In questo senso non si può che ribadire l'opportunità di una revisione delle circostanze privilegiate nell'ottica di garantire, seguendo una prospettiva di più ampio respiro, che esse colgano davvero situazioni che reclamano un trattamento differenziato.

Le riflessioni della Corte colgono un ulteriore profilo sensibile: il rischio che la vicenda concreta intercetti solo in apparenza l'indice di maggior disvalore.

Si è visto che - a prescindere dalla intrinseca fragilità della tutela rafforzata accordata all'aggravante connessa ai rapporti familiari - i casi *sub iudice* segnalavano un rovesciamento di prospettiva rispetto alla *ratio* del privilegio, andando a penalizzare i soggetti vulnerabili che si erano sia pur illegittimamente ribellati al tiranno domestico.

Si schiude il pericolo tipico di ogni presunzione: la sua non rispondenza alle sfaccettature del singolo brano di vita vissuta al quale deve attagliarsi. È un tema ricorrente nella discussione sulle tecniche normative: in altri casi - si pensi ai reati di pericolo astratto - un valido punto di equilibrio è stato individuato proprio nell'accordare al giudice del singolo caso la possibilità di deviare dall'astrazione legale; il che è l'esatto contrario dell'obiettivo dei privilegi, che ambiscono proprio ad annichilire la discrezionalità giudiziale³¹.

³¹ Particolarmente lucida l'analisi offerta in BARTOLI (2016), p. 2266: «Il meccanismo del bilanciamento si pone *tout court* in fortissima tensione con la ragionevolezza, non solo - e non tanto - perché la non prevalenza delle circostanze attenuanti o la prevalenza di quelle aggravanti costituisce una rigida presunzione che impedisce una valutazione di possibili indici concretamente preminenti, ma anche - e soprattutto - perché, come abbiamo visto, il giudizio di bilanciamento si deve basare sulla comparazione tra le intrinseche gravità delle circostanze sotto il profilo della loro valenza attenuante o aggravante, implicando quindi necessariamente una valutazione in concreto: in sostanza, nella blindatura del bilanciamento la presunzione preclude la valutazione della gravità delle singole circostanze che può essere apprezzata solo in concreto».

Emerge, allora, l'ulteriore fragilità della categoria: disinnescare l'apprezzamento giudiziale richiede un *surplus* di perizia del legislatore nell'isolare solo situazioni che siano realmente pregnanti anche in concreto e formulare un privilegio che intercetti solo queste. Entrano in scena le cadenze ordinarie della dicotomia legalità-discrezionalità che da sempre caratterizzano le riflessioni sulle circostanze del reato e sulla commisurazione giudiziale³²: senza addentrarsi su terreni sconfinati – ai quali si dedicherà qualche cursoria considerazione più avanti –, ciò che preme fin d'ora segnalare è quello che si potrebbe definire come il costo della legalità, vale a dire l'onere di intervenire con previsioni ragionate, dotate di coerenza sistematica e ragionevolezza intrinseca³³, che riescano davvero a fotografare un indice di gravità (dando per scontato che si tratti di aggravanti) che porti a un aggravio della pena *proporzionato*.

3. Le circostanze attenuanti generiche: valvola di equità o volano di arbitrarietà.

Prima di dedicare una notazione conclusiva ai temi da ultimo evocati, vale la pena rivolgere lo sguardo a un altro spunto assai prezioso offerto dalla decisione in commento. Il riferimento è alle pregnanti riflessioni sul senso e sulla funzione delle circostanze attenuanti generiche: l'istituto – periodicamente oggetto di critiche e proposte di abolizione – ne esce rinvigorito e pienamente legittimato, ben oltre le logiche di clemenza pretoria che, sia pur giustificandone l'esistenza, tendono a svilirne la portata concettuale.

Non è un mistero che l'introduzione nel codice Rocco dell'art. 62-*bis* c.p. ad opera del d.l.l. n. 288 del 1944 rispondesse all'esigenza, assai pratica, di «attenuare il rigore dell'originario impianto sanzionatorio, senza però procedere ad una complessa e articolata revisione dell'intero assetto del codice»³⁴: ed è proprio tale cifra identitaria ad aver lungamente tarpato le ali all'istituto, confinato nelle strettoie di una funzione contingente (per quanto poi sedimentatasi) e operativa, privandolo della possibilità di ascendere a una dimensione di piena razionalità teorica.

Come, tuttavia, è stato ben posto in luce in letteratura³⁵, le attenuanti indefinite erano già presenti nel codice Zanardelli e da più parti, ben prima del 1944, se ne auspicava un ripristino nel codice del 1930, con argomentazioni che ne valorizzavano pienamente l'autonoma *ratio essendi* nella prospettiva di una più compiuta individualizzazione della pena. Si osservava, in particolare, come esse consentissero di valorizzare «alcune sfumature (nuances) della colpevolezza che il codice non ha previsto e che pertanto devono rientrare nell'apprezzamento della moralità dell'agente perché il

³² Diffusamente BARTOLI – PIFFERI (2016), *passim*. Da ultimo, ne dà puntualmente conto FRAGASSO (2024), p. 663.

³³ In questo senso, d'altronde, l'intera evoluzione della giurisprudenza costituzionale a partire da Corte cost., 13 febbraio 1985, n. 38. Per una panoramica, si veda FRAGASSO (2024), pp. 664 ss.

³⁴ MELCHIONDA (2000), p. 664; CONTENUTO (1962), p. 158. Nello stesso senso MERENDA (2022), p. 47. Sul tema anche CAPUTO (2010), pp. 188 ss.

³⁵ Si veda, sempre, MELCHIONDA (2000), p. 664.

castigo sia giusto»³⁶. Prospettiva assai simile a quella che si ritrova, a quasi cent'anni di distanza, nella sentenza in commento (al netto del riferimento *d'antan* alla moralità come categoria giuridica). Come detto, però, una simile proiezione è stata tradizionalmente negletta, tanto a causa della già segnalata mansione assegnata dal legislatore del 1944 quanto dall'assenza di indici testuali che consentissero di definire l'effettivo orizzonte delle attenuanti generiche, distinguendolo da quello delle attenuanti nominate e pure da quello dei criteri di commisurazione della pena dettati dall'art. 133 c.p.: di qui le tesi che, nell'ottica di contenere gli effetti di un istituto "informe", ne avevano propugnato addirittura la facoltatività (come se il giudice potesse decidere solo alla bisogna di cercarle tra le pieghe della vicenda concreta ed eventualmente applicarle)³⁷.

La successiva storia delle attenuanti generiche ne ha visto una progressiva rivalutazione: sono stati, così, riconosciuti e sempre più diffusamente condivisi, da un lato, la doverosità di un'indagine pretoria circa la sussistenza di "circostanze diverse", espressive di valori positivamente accolti dall'ordinamento, e, dall'altro, il senso di questa ricerca, da individuare nell'esigenza di mediare tra fattispecie astratta e situazione concreta³⁸, dando respiro alle sfaccettature di quest'ultima difficilmente *crystallizzabili* nella descrizione del tipo (o di una circostanza attenuante nominata) o preventivabili, alla luce dell'intima connessione con la vicenda *sub iudice*, e pertanto generalizzabili³⁹.

Pienamente in linea con tali interpretazioni, la Corte attribuisce alle circostanze generiche «l'essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore – non tipizzabili *ex ante* dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi "nominate" di attenuazione della pena – che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre».

Peculiarità, queste, che segnano i confini rispetto alle circostanze tipizzate: queste ultime colgono variazioni di disvalore ricorrenti o, per così dire, potenzialmente attese e, pertanto, idonee a essere predeterminate dal legislatore; le "generiche" ambiscono a intercettare connotati episodici, se non addirittura unici, delle possibili forme di manifestazione del reato: perciò, il legislatore può solo delineare i contorni della categoria⁴⁰ e affidare al giudice del singolo caso il compito di rintracciare nelle pieghe della vicenda *sub iudice* eventuali indici di un minor disvalore del fatto.

Ma è proprio una siffatta «libertà dalla fattispecie»⁴¹ e l'attribuzione di un così ampio margine di apprezzamento al giudice ad aver storicamente alimentato dubbi sulla

³⁶ PAOLI (1932,) pp. 538 ss.

³⁷ Per gli opportuni riferimenti e, più in generale, sull'evoluzione dottrinale in materia, si veda MASSA (1959), pp. 23 ss.; MELCHIONDA (2000), pp. 666 ss.

³⁸ Sull'idea di mediazione astratto-concreto, in particolare BRICOLA (1964), p. 1028.

³⁹ Si vedano: BRICOLA (1964), pp 1054 ss.; MELCHIONDA (2000), p. 672; MASSA (1959), p. 80

⁴⁰ Rimarca lucidamente l'intrinseca non tipizzabilità dei contenuti delle circostanze attenuanti generiche e, anzi, la funzione delle stesse di correttivo al predeterminabile MERENDA (2022), p. 51.

⁴¹ BRUNELLI (2018), p. 267.

compatibilità di tale istituto con i canoni di legalità imperanti in materia penale: si trattava, però, di perplessità, a ben vedere, infondate.

Anzitutto – e lo si è appena constatato – è lo stesso art. 62-*bis* c.p. a fungere da base legale per la valorizzazione delle circostanze “diverse”, positivizzando la valutazione legislativa circa l’opportunità di ricalibrare, a fronte di un loro riscontro in concreto, la cornice edittale del reato in tal modo circostanziato⁴². Per altro verso, a quelle censure si è lucidamente obiettato che la legalità costituisce una garanzia contro applicazioni del diritto *in malam partem* e non può divenire un ostacolo a trattamenti di favore⁴³.

Va, poi, considerato che dietro quelle doglianze – e, più in generale, alla base di numerose manifestazioni di sfiducia verso le circostanze attenuanti generiche – si cela la convinzione che il giudice sia destinatario di una sorta di *blank cheque* che gli consente di rompere arbitrariamente al ribasso i limiti edittali per dare respiro a imponderabili afflitti di indulgenza. Restando, però, fedeli alla lettura – offerta, non da ultimo, nella sentenza in commento – delle circostanze in esame come elementi situazionali del fatto concreto, osservabili da parte di un qualsiasi interprete, ai quali il giudice riconnette un valore positivo in ragione del paradigma assiologico desumibile dall’ordinamento nel suo complesso (e, dunque, non della sua sensibilità personale), le ansie di eccessiva arbitrarietà del giudizio sembrano in qualche modo placarsi. Per giunta, tali percorsi valutativi devono essere esplicitati nella motivazione della sentenza, consentendone la piena tracciabilità (e, pure, quindi, la rivalutazione in caso di impugnazioni)⁴⁴.

Certo, non sfugge che in tali casi – come del resto, nell’ambito di qualsiasi esercizio di discrezionalità giudiziale – vi sia il rischio di derive applicative dal sapore intuizionistico: il caso del giudice che istintivamente “fissa un numero” e poi lo legittima *ex post* attraverso il riconoscimento e la ponderazione delle circostanze⁴⁵.

Preoccupazioni di tal genere indurrebbero a riadattare al processo penale la battuta pronunciata da Bogart sulla stampa ne *L’ultima minaccia*: la giurisdizione è attività strutturalmente discrezionale e, come tale, esposta a inconvenienti tipici di qualsivoglia attribuzione di autonomia di pensiero a un individuo. Come è stato efficacemente affermato, la discrezionalità rappresenta un «*momento non eliminabile della giustizia penale*»⁴⁶.

Battute a parte, dunque, eventuali patologie applicative non possono giustificare una critica alla categoria quanto piuttosto a quelle specifiche modalità di farne uso. Si deve, allora, sottoscrivere il rilievo circa la «necessità che le attenuanti generiche, invece di essere *octroyées*, siano al centro di un apposito riconoscimento giudiziale, al termine di un esame attento del complessivo episodio criminoso, teso a esplorare possibili

⁴² Si veda CAPUTO (2010), pp. 190-191, il quale richiama, in particolare, ROMANO (2004), p. 639. In questo senso già BRICOLA (1965), pp. 65 ss.

⁴³ PADOVANI (1988), p. 201; nello stesso senso GIUGNI (2024), p. 379.

⁴⁴ Sul rapporto tra attenuanti generiche e obbligo di motivazione (rafforzata), si veda TUMMINELLO (2010), p. 224.

⁴⁵ Si veda VALLINI (2011), p. 59

⁴⁶ SPASARI (1976), p. 53. Sul tema, si veda la puntuale analisi di IAGNEMMA (2019), pp. 1433 ss.

situazioni di favore non codificate e a valutare la loro idoneità a modificare *in melius* la sanzione»⁴⁷. Con l'ulteriore avvertenza che non si tratta di un auspicio "per i giorni di festa", ma di una precondizione per preservare il senso dell'istituto.

Non va, però, trascurato - e qui si arriva a uno dei punti di maggior interesse della decisione in commento - il peso dell'assenza di indicazioni sui contenuti delle "circostanze diverse", che possano alleviare la solitudine (o, secondo una diversa prospettiva, la troppa libertà) nella quale si può trovare il giudice chiamato a intercettarli.

In altre parole: pur chiaro che si debba trattare di connotati della vicenda concreta espressivi di valori positivamente accolti dall'ordinamento, può non risultare immediato - in assenza di parametri normativi, anche meramente esemplificativi - orientarsi.

Di qui il controverso rapporto delle circostanze attenuanti generiche con i criteri indicati dall'art. 133 c.p.: per alcuni, unico possibile bacino al quale attingere per costruire una sorta di *checklist* da seguire nella ricerca degli indici di minor disvalore della vicenda concreta⁴⁸. Un simile aggancio reca, tuttavia, una serie di implicazioni non banali: da un lato, porta a considerare le circostanze attenuanti generiche come il viatico per riconoscere efficacia extra-edittale a fattori che già trovano respiro nella fase propriamente commisurativa, e, dall'altro, così facendo, crea le basi per i noti problemi di "doppia valutazione". Si comprendono, allora, gli sforzi rivolti da altra parte della dottrina nel cercare di individuare aspetti del fatto non valutabili alla stregua dei criteri di commisurazione, da indirizzare verso le circostanze attenuanti generiche, destinate, così, a coprire spazi diversi⁴⁹. Come è stato lucidamente notato, una simile *actio finium regundorum* presuppone, tuttavia, un'interpretazione restrittiva dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.: in accezione ampia, essi abbracciano tutto il ventaglio delle possibili variabili da considerare; qualsiasi delimitazione - e la conseguente autonomia delle circostanze attenuanti generiche - proprio perché muove da assunzioni controvertibili circa il significato da attribuire ai singoli criteri di commisurazione della pena si presta a facili obiezioni⁵⁰. Riflessioni di tal genere portano a dubitare circa la reale capacità del richiamo all'art. 133 c.p. di riempire di effettivo contenuto le circostanze diverse: proprio la sua potenziale onnicomprensività comporta una latitudine semantica tale da non riuscire ad offrire un'effettiva *guidance* al giudice, ulteriore rispetto al già accennato riferimento ai valori positivi desumibili dall'ordinamento.

V'è da dire che in dottrina non sono mancati spunti volti a tracciare una sorta di antologia dei fattori potenzialmente rilevanti: si è fatto così riferimento a «situazioni particolari prossime alle scriminanti», a «situazioni riconducibili in senso lato al fatto di reato (p.e. scarso allarme sociale, risarcimento parziale del danno; concorso colposo dell'offeso, ecc.)», nonché infine a «situazioni concernenti il soggetto agente tali da spiegarne il comportamento e da proporre una almeno tendenziale indulgenza (p.e.

⁴⁷ CAPUTO (2010), p. 206.

⁴⁸ Così MARINI (1965), pp 167 ss.

⁴⁹ BRICOLA (1965), p. 1055.

⁵⁰ MELCHIONDA (2000), pp. 671 ss.

necessità economiche; stati emotivi e passionali; stato morboso; talvolta ubriachezza, ecc.)»⁵¹.

Tale pur elastica esemplificazione offre, attraverso il richiamo alle situazioni “quasi-scriminanti”, un aggancio oltremodo pertinente ai casi che hanno innescato la decisione in commento, prossimi – come già osservato – ai confini della legittima difesa.

In uno studio assai attento proprio a scrutare i possibili contenuti delle attenuanti generiche si è suggerito, anche sulla scorta degli spunti offerti dalla comparazione con altri ordinamenti, di affidare alle circostanze attenuanti indefinite il compito – tra l’altro – di traghettare nella pena fattori connessi agli impatti che essa avrebbe sul reo nello specifico contesto di riferimento⁵². La diminuzione veicolerebbe, così, ragioni di umanità e di compassione, alimentate dalla considerazione del peso specifico che la sanzione assumerebbe su *quel* condannato: in una prospettiva in tal modo “orientata alle conseguenze”⁵³, le circostanze attenuanti generiche sarebbero capaci di dare respiro alle condizioni di salute o di età del reo – che ben possono rendere una medesima pena maggiormente gravosa in concreto -, o ancora a talune conseguenze pregiudizievoli prodotte dall’eco che il crimine ha avuto (p.e. perdita del lavoro, sfilacciamento delle relazioni sociali) e, *last but not least*, alle sofferenze che la vicenda delittuosa può riservare anche per il suo autore, come ben si può apprezzare nei casi di reati in danno di persone legate da rapporti affettivi. Elementi davvero *accidentali* del reato che si legano alla situazione nel quale esso matura e si manifesta, e che possono portare a ritenere la cornice edittale del reato base sganciata dalla realtà di quel crimine⁵⁴.

Così opinando, la prospettiva si allontana dai canoni della gravità del fatto e (pur in parte minore) della capacità a delinquere, per andare a intercettare aspetti esterni, che si legano agli effetti che la pena avrà su chi dovrà espiarla: una sorta di finestra aperta verso il rapporto reo-sanzione che si instaura con la condanna.

L’equità umanitaria diviene, in tale ottica, la prospettiva per dare risalto ai tratti del volto del reo che meritano considerazione – ancora una volta alla luce del complesso dei valori positivamente accolti dall’ordinamento – per garantire che la pena sia *personale e umana*.

La Corte Costituzionale sembra accogliere, neanche troppo velatamente, gli approdi di tale originale interpretazione: individua, così, nelle circostanze in esame «il luogo privilegiato in cui possono trovare spazio, nella fase di determinazione giudiziale della pena, considerazioni di equità e di umana “compassione” nei confronti dell’autore del reato» connesse alla situazione nella quale si è verificato il fatto ma anche a quella nella quale deve essere applicata la pena ed esemplifica taluni fattori meritevoli di considerazione in tal senso⁵⁵. Il ragionamento prosegue chiarendo che per una simile

⁵¹ I riferimenti sono a ROMANO (2004), p. 682. Sulla pertinenza a situazioni “quasi-scusanti” PELISSERO (2024), 174.

⁵² Si veda: CAPUTO (2010), pp. 223 ss.

⁵³ Sull’orientamento alle conseguenze CAPUTO (2010), p. 231, rimanda, a sua volta, a FORTI (2000), pp. 44 ss.

⁵⁴ Si veda BRICOLA (1965), pp. 356 ss.

⁵⁵ Questo il passaggio: «dall’immaturità connessa alla giovane età dell’autore o alla sua età particolarmente avanzata, alla presenza di disturbi della personalità che non attingano la soglia del vizio parziale di mente, a traumi subiti nella propria storia personale, a condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate,

valutazione «l'esperienza di vita del giudice conta più delle indicazioni del legislatore. Il quale si confessa, anzi, incapace di tipizzare tutte le possibili sfaccettature della realtà, affidando direttamente al giudice il compito di cogliere i segni di una comune umanità anche in chi abbia compiuto un delitto così grave come l'omicidio».

Ed è proprio in questo ultimo passaggio che la Corte compie quella nobilitazione (se non addirittura riabilitazione) delle circostanze attenuanti generiche: attraverso di esse si consente di adattare la misura legale della pena a fattori di equità imponderabili in astratto e bisognosi dello sguardo del giudice del singolo caso. Il rapporto legislatore-giudice assume sempre più i tratti di un'alleanza, una sorta di *partnership* nell'ambito della quale il primo non sacrifica le sue prerogative ma, riconoscendone i limiti, ne affida la piena realizzazione al secondo. La discrezionalità viene, così, a svolgere la funzione «sana di affidare ai giudici il compito di proseguire nel caso concreto le valutazioni astratte del legislatore»⁵⁶. La dicotomia legalità-discrezionalità si compone, così, in una dimensione maggiormente unitaria nell'ottica di garantire una più compiuta personalizzazione della pena.

L'iniezione di umanità che in tal modo si veicola nella determinazione della pena presenta evidenti assonanze con il diverso tema, oggi al centro di un rinnovato interesse della dottrina penalistica e pure sottoposto all'attenzione della Corte costituzionale, della c.d. pena naturale. Con tale espressione si allude alla «situazione che si prospetta quando il colpevole abbia subito conseguenze della propria condotta "talmente gravi – per usare la locuzione del § 60 StGB – che l'applicazione di una pena sarebbe manifestamente priva di scopo"»⁵⁷. La casistica abbraccia ipotesi di reati essenzialmente colposi nei quali l'autore del comportamento antidoveroso offende un bene giuridico a lui molto caro (p.e., il genitore che investe il figlioletto, lo sciatore che travolge il *partner* etc.). I patimenti conseguenti all'evento negativo vengono a costituire, appunto, una pena naturale, che costringe il reo a un confronto serrato con la sua "colpa", potenzialmente in grado di sortire un effetto rieducativo non inferiore all'irrogazione di una pena tradizionale: di qui la prospettiva di riconoscere la superfluità (o quantomeno il ridimensionamento) di una punizione pubblica. Nel caso recentemente sottoposto all'attenzione della Corte il rimettente aveva immaginato orizzonti inadatti al sindacato di costituzionalità; la Corte ha tuttavia avuto modo di riconoscere la plausibilità di una rilevanza della pena naturale, che il legislatore potrebbe accordare attraverso «un'esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva»⁵⁸. In attesa di interventi normativi specifici, sembra corretto ritenere che le circostanze attenuanti generiche possano ben configurare – nella nuova veste che la Corte ha disegnato per loro – lo strumento ideale per dare respiro a simili esigenze di compassione.

ovvero a condotte successive come l'immediata e spontanea autodenuncia, la piena collaborazione processuale, le attività di studio o lavoro intraprese nell'attesa del processo».

⁵⁶ BASILE (2015), p. 176. Nello stesso senso, IAGNEMMA (2019), p. 1434.

⁵⁷ PADOVANI (2024), pp 1 ss.

⁵⁸ Corte Cost., sentenza n. 48 del 2024.

È arrivato allora il momento di dedicare alcune brevi osservazioni conclusive all'idea di proporzionalità e individualità della pena che si ricava dalle interpretazioni della Corte.

4. Legalità, proporzionalità e individualizzazione della pena: quale equilibrio possibile?

La decisione in commento contribuisce significativamente alla teorica della dimensione costituzionale (e delle correlate implicazioni) dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

È ormai da tempo avviato un percorso di affermazione, prima, e progressiva cura, poi, di una concezione innovativa dei controllimiti alla discrezionalità legislativa - nell'individuazione della cornice edittale e nell'apposizione di vincoli "speciali" alla commisurazione giudiziale della pena -, fondata sull'esigenza che tanto la sanzione comminata quanto quella irrogata siano congrue al tracciato costituzionale che delimita il potere punitivo dello Stato.

Il profilo di innovazione di una siffatta impostazione risiede essenzialmente nell'aver ampliato gli orizzonti del sindacato di costituzionalità sulla "giusta" misura della pena dalla tradizionale prospettiva di ragionevolezza-uguaglianza⁵⁹, costruita secondo il parametro del *tertium comparationis*, a valutazioni che legano la legittimità della pena alla sua rispondenza alla gravità intrinseca del fatto e al *quantum* di rimprovero che si può muovere al suo autore. Una tale congruità viene a costituire il requisito indispensabile per il rispetto del principio di personalità-colpevolezza della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena⁶⁰.

Riprendendo taluni passi di una delle sentenze che ha segnato più nitidamente le tappe di tale evoluzione – citati, peraltro, testualmente dalla più recente decisione sul tema⁶¹ – il sindacato di costituzionalità è stato man mano esteso «a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia manifestamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto – direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta»⁶². Sul versante giudiziale si è poi affermata l'esigenza che «nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice, la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato». Ciò, al fine di coniugare, appunto finalismo rieducativo e colpevolezza, sull'assunto che solo una pena effettivamente tarata sulla rimproverabilità soggettiva

⁵⁹ Sul principio di ragionevolezza, tra i molti: PULITANÒ (2012), *passim*; MANES (2012), pp 1 ss.; DODARO (2012), pp. 178 ss.

⁶⁰ Una delle prime pronunce che si sono mosse in tal senso è Corte Cost., sentenza n. 236 del 2016. Per un commento, si veda DI LELLO FINUOLI (2017), pp. 1430 ss. PELISSERO (2024), p. 175 segnala lucidamente le assonanze tra quella decisione e la pronuncia in commento.

⁶¹ Corte Cost., sentenza n. 86 del 2024.

⁶² Corte Cost., sentenza n. 112 del 2019.

dell'agente possa essere percepita come giusta e, dunque, innescare un percorso risocializzante.

Ed è proprio sul terreno della libertà di azione del giudice nell'apprezzare quella specifica gravità soggettiva che la decisione in commento ha ulteriormente precisato – sulla scia di ulteriori precedenti – che essa «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023, punto 10.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 55 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto)».

Di qui la cruciale rilevanza delle circostanze attenuanti – e della correlata possibilità del giudice di farne applicazione – quale strumento di graduazione della cornice edittale in funzione di quei fattori.

Come in parte anticipato, la tutela della discrezionalità giudiziaria – e, più in generale, l'apposizione di limiti alla discrezionalità legislativa – è stata ulteriormente riaffermata in decisioni ancor più recenti della Corte: vengono in considerazione, in particolare, la sentenza n. 120 del 2023 e la sentenza n. 86 del 2024. Con la prima, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p. «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». In motivazione la Corte ha riconosciuto l'esigenza di una “valvola di sicurezza” che consenta di abbattere un minimo edittale particolarmente aspro per scongiurare il rischio di costringere il giudicante a irrogare sanzioni non proporzionate alla potenziale tenuità del fatto concreto.

Sulla stessa lunghezza d'onda, la seconda decisione richiamata ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, c.p., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Anche tale pronuncia originava da un caso davvero bagatellare: la sottrazione di generi alimentari del valore di pochi euro, portata a compimento con l'esercizio di una minima violenza (i.e. uno spintone) ai danni del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale. Ancora una volta la sproporzione tra l'idealtipo di rapina impropria assunto dal legislatore e la scena di vita reale *sub iudice* ha indotto la Corte a riconoscere «la necessità costituzionale di una “valvola di sicurezza”, a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione» da infliggere in concreto.

Si va, così, progressivamente affermando un “nuovo” equilibrio tra poteri del legislatore e prerogative delle Corti nella determinazione della pena “giusta”: le implicazioni teoriche di tali assetti involgono, all'evidenza, temi fondamentali della teoria generale del diritto penale.

Non è chiaramente questa la sede per un'analisi compiuta di siffatte questioni, bisognosa di spazi assai più ampi; ci si limiterà, dunque, a talune osservazioni, per così dire, in ordine sparso.

Sembra possibile individuare una non trascurabile attinenza tra il corso della giurisprudenza costituzionale in analisi e gli studi di uno dei giudici della Corte: il riferimento è ovviamente alla monografia di Francesco Viganò sulla proporzionalità della pena⁶³, alla quale conviene guardare per meglio comprendere alcuni snodi teorici che non affiorano (*rectius*: non avrebbero motivo per affiorare) nelle decisioni giudiziali.

In quel lavoro si ricostruisce dalle fondamenta la nozione di proporzionalità della pena, muovendo dal preliminare e decisivo ancoraggio di un concetto intrinsecamente elastico e relazionale ai parametri che lo devono innervare di senso. Nessuno studioso dubita, infatti, della necessità che le pene siano proporzionate: si rilevano, invece, divergenze di opinioni sul *benchmark* di siffatto legame e sulla titolarità del relativo giudizio.

Nell'impostazione di Viganò la proporzione va parametrata al fatto commesso (l'art. 25, co.2, Cost chiarisce che la punizione trova proprio lì il suo fondamento) nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, risultando quest'ultima espressiva del *quantum* di rimproverabilità (nel prisma della personalità-colpevolezza prescritta dall'art. 27, co. 1, Cost), e dunque, delle reali esigenze rieducative del condannato. Esigenze che a loro volta reclamano la percezione di una congruità della pena inflitta da parte di chi deve intraprendere quel percorso risocializzante.

Risulta nitida l'affinità tra una simile visione del tema e le indicazioni scaturenti dalle decisioni richiamate.

Non mancano – né soprattutto sono mancate nella tradizione di studi sulla materia – prospettive differenti: si è osservato, in particolare, che il legame con il fatto (e non con la sola finalità della pena) veicola un sentore retribuzionista, che, seppur ben intenzionato, finisce con esaltare la direzione dello sguardo punitivo al passato⁶⁴. A tale ricorrente critica, lo studio che si sta ripercorrendo obietta che l'aggancio al fatto non vuole dire nulla sulle finalità della pena – indiscutibilmente preventive – ma intende segnare il limite oltre il quale la pena non si può spingere, anche qualora siano avvertite esigenze rieducative potenzialmente di maggiore durata (è il caso di chi manifesti totale insensibilità al disvalore del fatto commesso, che pur si riduce a un reato minore). La finalità della pena non sarebbe, cioè, in discussione ma necessita – per potersi esplicitare – di essere posta in relazione con la scaturigine dell'esigenza rieducativa, il fatto appunto.

Il dibattito è complesso e abbraccia, come noto, anche un'apertura della proporzionalità alla qualità della pena, attraverso un superamento della privazione della libertà personale come suo contenuto d'elezione: non volendo deviare troppo dall'indagine che si sta svolgendo, conviene, dunque, fermarsi qui e passare velocemente a segnalare gli altri snodi della proporzionalità della pena.

⁶³ VIGANÒ (2021, b), *passim*.

⁶⁴ Tra i molti, si vedano, in particolare, i lavori di Eusebi: EUSEBI (1989), pp. 127 ss.; EUSEBI (2011), pp. 97ss.

Una volta fissato il parametro, la proporzionalità necessita ancora di un criterio di misurazione e di un misuratore.

Sul primo versante, affiora l'eterno problema della determinazione di un *quantum* "giusto": per superare l'evidente possibile *impasse*, si suggerisce di dismettere ambizioni di calcolo di tale valore e riconoscere, piuttosto, che il giudizio di proporzionalità, nella sua vocazione di "limite" al potere punitivo, debba essere rivolto solo a individuare e censurare pene ingiuste. La logica sottostante è chiara e certamente suggestiva: se è palesemente arduo – per non dire impossibile – afferrare la giusta misura, è assai più facile e meno opinabile individuare pene manifestamente sproporzionate, riscontrando, cioè, una distanza significativa (poco importa esattamente di quanto) tra i due poli della relazione (fatto/rimproverabilità – pena)⁶⁵.

Tale approccio dice già molto anche sui rapporti tra discrezionalità legislativa e sindacato di costituzionalità: competono – ovviamente – al legislatore le scelte di criminalizzazione, inclusive della determinazione della pena⁶⁶; la Corte interviene solo per correggere infortuni normativi che si risolvono nella fissazione di cornici edittali non calzanti rispetto alla scala di gravità dei fatti concreti o nella apposizione di limiti alla discrezionalità giudiziaria forieri del medesimo sfasamento tra pena legale e disvalore del singolo comportamento illecito.

Il nodo diventa allora l'apprezzamento di quella scala di disvalore: riconoscere un significativo disallineamento – al di fuori della tradizionale logica ordinale del *tertium comparationis* – implica comunque un esercizio di discrezionalità potenzialmente antagonista rispetto a quella legislativa. In altre parole: pur così raffinementamente indirizzato, il sindacato di costituzionalità sulla proporzionalità della pena rischia di attirare le note censure di elitarismo *counter-majoritarian*: vale a dire, di anteporre la sensibilità dei giudici costituzionali a quella del potere legislativo dotato di legittimazione popolare.

A ben vedere, a prescindere dalle obiezioni che sono state mosse e che si possono muovere a critiche di tal genere⁶⁷, il vero *punctum dolens* sembra l'idea stessa della legittimità di una pena minima predeterminata su base legale: valutare criticamente la soglia (o, come nel caso delle circostanze blindate, i meccanismi indiretti di tenuta della stessa) e pensare di censurarla perché non rispondente alla varietà dei casi della vita, presuppone, se non si vuole davvero anteporre gerarchicamente la capacità estimativa delle Corti a quella di chi ha fissato quell'asticella, poter affermare non tanto che un caso "bagatellare" sia stato mal ponderato dal legislatore quanto, piuttosto, che sia sfuggito alle sue valutazioni e giustificati, perciò, un intervento correttivo.

Ecco allora che per fugare quelle possibili censure è particolarmente importante che risalti il *bias* della valutazione normativa in una dimensione, per quanto possibile, oggettiva.

Ed è esattamente quanto riscontrabile nella vicenda in commento: come ben puntualizza la sentenza, è il paradosso tra ambizioni dichiarate della blindatura (tutela

⁶⁵ VIGANÒ (2021, b), pp. 152 ss. e 298 ss.

⁶⁶ Sui meccanismi di tali decisioni, PALIERO (2021), pp. 4 ss.

⁶⁷ VIGANÒ (2021, b), pp. 300 ss.

dei soggetti deboli nelle aggressioni endo-familiari) e suoi effetti concreti (inasprimento della sanzione per quel soggetto) a rendere tangibile l'infortunio normativo – da omessa considerazione della potenziale latitudine degli omicidi domestici – e, dunque, saldo il terreno sul quale si esplica la discrezionalità correttiva della Corte.

Bibliografia

BARTOLI, Roberto (2016): "Le circostanze "al bivio" tra legalità e discrezionalità", in *Cassazione penale*, pp. 2254 e ss.

BARTOLI, Roberto - PIFFERI, Michele (2016): *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità* (Milano, Giuffrè)

BASILE, Fabio (2015): "L'enorme potere delle circostanze sul reato; l'enorme potere dei giudici sulle circostanze", *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 173 e ss.

BASILE, Fabio (2019): "La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco...al codice Rosso", *Diritto penale e uomo*, pp. 1 ss.

BOSCARRELLI, Marco (1977): "La disciplina del concorso complesso di circostanze nel quadro dei "vizi tecnici" del codice penale", *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 1256 e ss.

BRICOLA, Franco (1965): *La discrezionalità nel diritto penale* (Milano, Giuffrè).

BRICOLA, Franco (1964): "Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di circostanze dei reati", *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 1019 e ss.

BRUNELLI, David (2018): "Dall'equità commisurativa all'equità nella esenzione da pena per fatto tenue", in Paliero, Carlo Enrico, Viganò, Francesco, Basile, Fabio, Gatta Gian Luigi (a cura di): *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini* (Milano, Giuffrè)

CAPUTO, Matteo (2010): "Le circostanze attenuanti generiche tra declino e camouflage", *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 182 e ss.

CAPUTO, Matteo (2022): "Politica criminale", in Piergallini, Carlo, Mannozi Grazia, Sotis, Carlo, Perini, Chiara, Scoletta, Marco, Consulich, Federico (a cura di): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè).

CHERCHI, Gian Bruno (2024): "Discrezionalità, umanizzazione della pena e politica criminale", *Cassazione penale*, pp. 526 e ss.

CONSULICH, Federico (2019): "La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia", *Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale*, pp. 1 ss.

CONSULICH, Federico (2024): "Le circostanze del reato", in Paliero, Carlo Enrico (a cura di): *Il sistema penale* (Torino, Giappichelli).

CONTENTO, Gaetano (1962): *Introduzione allo studio delle circostanze del reato* (Napoli, Jovene).

DE VERO, Giancarlo (1983): *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, (Milano, Giuffrè).

DI LELLO FINUOLI, Marina (2017): "La pena dell'alterazione di stato mediante falsità e il principio di proporzione", *Giurisprudenza italiana*, pp. 1430 e ss.

DI LELLO FINUOLI, Marina (2020): "Questioni controverse in materia di omicidio stradale", *Rivista italiana di medicina legale*, pp. 201 ss.

DI MUZIO, Francesca (2023): "La Corte Costituzionale sul reato di omicidio in famiglia previsto dal codice rosso", *Diritto & Giustizia*, pp. 9 e ss.

DI NICOLA Travaglini, Paola (2022): "Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa", *Questione giustizia*, pp. 77 e ss.

DODARO, Giandomenico (2012): *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale* (Milano, Giuffrè).

DONINI, Massimo (2020, a): *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *Sistema penale*, pp. 13 e ss.

DONINI, Massimo (2020, b): *Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero*, *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 1738 e ss.

DOVA, Massimiliano (2022): "Giustizia umana e giustizia dei codici. Giudicare l'omicidio del tiranno domestico", in Pecorella, Claudia (a cura di): *La legittima difesa delle donne. Una lettura oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis).

EUSEBI, Luciano (1989): *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena* (Brescia, Morcelliana).

EUSEBI, Luciano (2011): "Quale oggetto dell'abolizionismo penale? Appunti nel solco di una visione alternativa della giustizia", *Studi sulla questione criminale.*, pp. 81 e ss.

FORTI, Gabrio (2000): *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, (Milano, Cortina).

FORTI, Gabrio (2018): *La cura delle norme*, (Milano, Vita e pensiero).

FORTI, Gabrio (2011): "No duty to retreat? Legittima difesa e politiche criminali di 'riconoscimento ideologico'" in Bertolino, Marta, Eusebi, Luciano e Forti, Gabrio (a cura di): *Studi in onore di Mario Romano* (Napoli, Jovene).

FRAGASSO, Beatrice (2024): "Il sindacato di costituzionalità sulle circostanze aggravanti privilegiate, tra proporzionalità e individualizzazione della pena", *Diritto penale e processo*, pp. 663 e ss.

GIUGNI, Ilaria (2024): "Art. 62-bis", in Forti, Gabrio, Riondato Silvio, Seminara, Sergio: *Commentario breve al codice penale* (Padova, Cedam).

IAGNEMMA, Caterina (2019): "Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale", *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 1433 ss.

MANES, Vittorio (2012): “I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza”, *Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale*, pp. 1 ss.

MANES, Vittorio (2019): “La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie”, in Manes, Vittorio e Napoleoni, Valerio: *La legge penale illegittima* (Torino, Giappichelli).

MARINI, Giuliano (1965): *Le circostanze del reato* (Milano, Giuffrè).

MASSA, Michele (1959): *Le attenuanti generiche* (Napoli, Jovene).

MELCHIONDA, Alessandro (2000): *Le circostanze del reato* (Padova, Cedam).

MERENDA, Ilaria (2022): *Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale* (Torino, Giappichelli).

MOCCIA, Sergio (2023): “Qualche riflessione sui rapporti tra sistema penale e democrazia”, *Penale Diritto e Procedura*, pp. 595 e ss.

PADOVANI, Tullio (1988): “Circostanze del reato,” in *Digesto delle discipline penalistiche* (Torino, Utet).

PADOVANI, Tullio (1989): “Difesa legittima”, in *Digesto delle discipline penalistiche* (Torino, Utet).

PADOVANI, Tullio (2024): “La ‘pena naturale’ al vaglio della Corte costituzionale”, in *Sistema penale*, pp 1 e ss.

PAGLIARO, Antonio (2007): *Il reato*, in Grosso, Carlo Federico, Padovani, Tullio, Pagliaro, Antonio (diretto da), *Trattato di diritto penale* (Milano, Giuffrè).

PALIERO, Carlo Enrico (2021): *Il mercato della penalità* (Torino, Giappichelli).

PAOLI, Giulio (1932): “Per le circostanze attenuanti generiche”, *Scuola positiva*, pp. 538 e ss.

PECCIOLI, Annamaria (2010): *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento* (Torino, Giappichelli).

PECORELLA, Claudia (2019): “Violenza di genere e sistema penale”, *Diritto penale e processo.*, pp. 1183 e ss.

PECORELLA, Claudia (2022): “Violenza domestica e legittima difesa”, *Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale*, pp 1 ss.;

PECORELLA, Claudia (a cura di) (2022, b): *La legittima difesa delle donne. Una lettura oltre pregiudizi e stereotipi* (Milano, Mimesis).

PELISSERO, Marco (2024): “Rigidità della legge e complessità delle relazioni interpersonali: la fragilità dei limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze di fronte alla vulnerabilità individuale”, *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, p. 161 e ss.

PENCO, Emmanuele (2024): “Omicidio e aggravante del rapporto familiare: contrari al principio di proporzionalità della pena i limiti al giudizio di bilanciamento nel caso di

applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione”, *Diritto penale e processo*, pp. 23 ss.

PIERGALLINI, Carlo (2019): “L’omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli *self-restraint* e imbarazzati silenzi”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1209 e ss.

PULITANÒ, Domenico (2012): *Ragionevolezza e diritto penale* (Napoli, ESI).

PULITANÒ, Domenico (2013): “Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale”, *Criminalia*, 2013, pp. 123 e ss.

ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del codice penale* (Milano, Giuffrè).

SGUBBI, Filippo (2019): *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi* (Bologna, Il Mulino).

SPASARI, Mario (1976): “Appunti sulla discrezionalità del giudice penale”, *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale* 1976, pp. 53 e ss.

STILE, Alfonso Maria (1971): *Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze* (Napoli, Jovene).

TUMMINELLO, Luca (2010): *Il volto del reo. L’individuazione della pena fra legalità ed equità* (Milano, Giuffrè).

VALLINI, Antonio (2011): “Circostanze del reato”, in De Francesco, Giovannangelo (a cura di): *Le forme di manifestazione del reato*, in Palazzo, Francesco e Paliero, Carlo Enrico (diretto da): *Trattato teorico pratico di diritto penale* (Torino, Giappichelli).

VASSALLI, Giuliano (1975): “Concorso tra circostanze eterogenee e ‘reati aggravati dall’evento’”, *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 4 e ss.

VIGANÒ, Francesco (2021, a): “Art. 52”, in Dolcini, Emilio e Gatta, Gian Luigi (a cura di): *Codice penale commentato* (Milano, Ipsoa).

VIGANÒ, Francesco (2021, b): *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale* (Torino, Giappichelli).